

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA

2 SEZIONE CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giampiero Fiore

dott. Anna Maria Rossi

dott Mariacolomba Giuliano

Presidente

Consigliere Relatore

Consigliere

Udita la relazione della causa fatta dal Relatore

Udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;

Esaminati gli atti e i documenti di causa, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1275/2016 promossa da:

SOC. CONS. A R.L. IN LIQUIDAZIONE e dell'avv.

con il patrocinio dell'avv.) elettivamente domiciliato in

VIALE

BOLOGNA presso il difensore avv.

APPELLANTE

contro

, con il patrocinio dell'avv. PLATI ROBERTO MARIA e dell'avv. PAVANETTO MATTEO (PVNMTT71S13D705E) VIALE BOLOGNESI N. 12 FORLI'; FARNETI PAOLO (FRNPLA71A28D704I) VIA BUFALINI N. 38 FORLI', elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE N. 3 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. PLATI ROBERTO MARIA

dell'avv.

"con il patrocinio dell'avv. del Foro di FORLI', elettivamente domiciliato in VIA "BOLOGNA presso il difensore avv.

APPELLATO

e

Per la riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, n.120 del 2016, emessa e pubblicata il 3.2.2016,

CONCLUSIONI

L'appellante ha così concluso:

pagina 1 di 7

chiede l'accoglimento delle conclusioni quali già precisate sia all'udienza del 19.12.2017, che dell'11.12.2018, che, in forma cartolare, per l'udienza del 19.1.2021, che comunque così nuovamente

precisa:

"Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza n.120/2016, emessa dal Tribunale di Forlì nella persona del Giudice dott. Emanuele Picci in data 3.2.2016, R.G.n.4251/2014, pubblicata in pari data e notificata in data 13 aprile 2016, con riferimento ai capi oggetto del presente appello, per i motivi esposti nell'atto di citazione in appello, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado dall'appellante e, per l'effetto, accertata la responsabilità professionale della dott.ssa

per i fatti ed i titoli tutti esposti in atti, condannarla a risarcire SOC.CONS. A R.L. IN LIQUIDAZIONE dei danni tutti da quest'ultima sofferti ed imputabili alla responsabilità della convenuta, per un ammontare non inferiore ad € 1.378.420,05, oltre interessi, o per la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del presente giudizio, ovvero da rimettersi alla valutazione equitativa del Giudice ex art.1226 c.c..In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di lite, oltre agli accessori di legge".

ha così concluso:

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,

preliminarmente: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso interposto, ex art. 348bis cpc, non avendo la ragionevole possibilità di essere accolto, risolvendosi, di fatto, in una pedissequa riproposizione di tutte le argomentazioni già svolte nel giudizio di Primo Grado.

Nel merito ed in via principale. respingere con qualsiasi -statuizione le domande l'appello interposto da Lomad soc. cons. in liq., in quanto infondato in fatto prima ancora che in diritto e privo di ogni e qualsivoglia substrato probatorio, per l'effetto confermando la sentenza del Tribunale di Forlì n. 120

del 2016 emessa all'esito del giudizio 4251 del 2014 RG.

In ogni caso e nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della parte appellante, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia condannare la chiamata in causa Unipolsai Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Bologna. Via Stalingrado n. 45, a mallevare, garantire e, comunque, tenere indenne e ristorare la Dott.ssa

, residente in Meldola, da qualsivoglia esborso dovesse effettuare anche a titolo di spese di lite o, a rimborsare alla società convenuta principale tutte le somme che dovesse venir condannata a pagare, dedotta la franchigia, anche a titolo di spese legali, favore della presunta danneggiata e appellante

Soc. Consortile a r.l. in liq. corrente in Langhirone (PR).

Si ribadiscono quivi e si insiste su tutte le istanza istruttorie articolate nel giudizio di Primo grado, anche nelle memorie 183 c. 6 n. 2 e 3 cpc e non ammesse, e si chiede, ancora una volta, che controparte voglia esibire in giudizio il proprio libro cespiti, il bilancio 2013-14 e il LUL dal 2008 al 2014 al fine di poter in tal guisa verificare la consistenza patrimoniale del Consorzio e i suoi timori a fronte di una eventuale azione esecutiva da parte di Equitalia nonché per accalarare se il consorzio Lomad fosse o meno dotato di una struttura e di dipendenti in grado di dare concreta realizzazione all'appalto conferito dalla concessionaria l

Con vittoria di spese, competenze, onorari e RSG 15%.

ı s.p.a. insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

Assicurazioni s.p.a. Firmato

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del luglio 2014 la Soc. Consortile a r.l. in Liquidazione, (costituita con atto 10 novembre 2008 dalle società partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese -d'ora in poi R.T.I.- affidatario dei lavori per la realizzazione di un parcheggio interrato "chiavi in mano" sul lungomare di Riccione) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Forlì la dottoressa , e, premesso di avere ricevuto, nel febbraio 2013, due avvisi di accertamento dalla Agenzia delle Entrate per il pagamento della maggior Iva asseritamente dovuta, in relazione al riaddebito dei costi sostenuti operato dalla consortile nei confronti delle società componenti il RTI, esponeva di avere conferito alla

⁻ respingersi l'appello proposto da Soc. Consortile in liquidazione avverso la sentenza n. 120/2016 emessa dal Tribunale di Forlì 3/02/2016 e pubblicata in pari data in quanto inammissibile e comunque perché infondato in fatto ed in diritto:

⁻ respingersi qualsivoglia domanda nei confronti di

convenuta l'incarico di difensore e domiciliatario, unitamente ad un legale, per la presentazione di un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, avverso questi avvisi di accertamento. Con il ricorso, predisposto dal legale, si contestava in primo luogo il difetto della notifica degli avvisi di accertamento, effettuata invalidamente dalla Agenzia delle Entrate a mezzo posta, e non tramite messo come previsto dall'art.60 del DPR 600 del 1973, e nel merito la insussistenza del presupposto per la applicazione della maggior Iva oggetto di accertamento. La dottoressa i, una volta ricevuto il ricorso, provvedeva tempestivamente alla sua notifica, ma non provvedeva alla costituzione nei termini di legge, cosicchè la Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso.

assumeva che il ricorso aveva buone probabilità di essere accolto, e che la professionista con la sua condotta aveva impedito l'esame nel merito del ricorso, ed escluso ogni *chance* correlata alla pendenza del giudizio, determinando il consolidamento degli atti impositivi; concludeva chiedendo di accertare la responsabilità professionale della convenuta in relazione ai fatti esposti e condannare la medesima al risarcimento dei relativi danni per un ammontare non inferiore ad euro 1.340.327,69 oltre interessi, ossia la somma portata dagli avvisi, per iva, interessi e sanzioni.

Si costituiva la convenuta, sostenendo che gli avvisi di accertamento notificati erano fondati, e i ricorsi proposti da invece infondati, perché la società consortile non aveva una propria struttura produttiva, e non aveva assunto alcun rischio di impresa, limitandosi a svolgere una funzione mutualistica nei confronti dei propri consorziati, e quindi ad acquistare materiali e commissionare lavorazioni, ricevendo le fatture dai fornitori, per poi ribaltare i costi sui consorziati. Così operando non aveva acquisito in proprio la esecuzione dell'appalto, ma si era limitata a svolgere il ruolo di mandatario senza rappresentanza, contraendo obbligazioni in proprio nome ma per conto dei consorziati, cosicchè l'operazione ai fini IVA seppure svolta in due passaggi era unica, e al momento di emettere le fatture era tenuta ad applicare la medesima aliquota IVA che era stata considerata nelle fatture ricevute. Pertanto il ricorso, anche ove esaminato nel merito, sarebbe stato rigettato, e la declaratoria di inammissibilità non aveva cagionato alcun danno effettivo alla che avendo concluso l'opera e la sua funzione, era priva di attivi, e non avrebbe mai pagato la somma portata dagli avvisi di accertamento, cosicchè anche sotto questo profilo non poteva lamentare un danno concreto e risarcibile pari al valore portato degli avvisi di accertamento.

Chiedeva comunque ed otteneva la autorizzazione a chiamare in causa Assicurazioni S.p.A, che assicurava la sua responsabilità professionale.

Si costituiva la compagnia assicuratrice, contestando sia la sussistenza ed efficacia della garanzia, sia la fondatezza della domanda proposta dall'attrice nei confronti della dottoressa ; sotto questo profilo riprendeva gli argomenti di merito già esposti dalla difesa , aggiungendo che anche la contestazione sulla ritualità e validità della notifica degli avvisi di accertamento non meritava accoglimento, atteso che l'art.20 della legge 146 del 1998, ha modificato l'art.14 della Legge 890 del 1992, consentendo che la notifica degli avvisi e degli atti al contribuente avvenga, direttamente a cura degli uffici finanziari, a mezzo posta; infine e da ultimo, deduceva altresì che, in ipotesi di accertamento della responsabilità professionale della dottoressa i, doveva comunque essere riconosciuta la solidarietà di tutti e tre i professionisti incaricati della presentazione dei ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale, e quindi anche dei legali.

La sentenza che ha definito il giudizio di primo grado ha respinto la domanda: in primo luogo ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, per affermare la responsabilità del professionista richiede la prova del danno patito dal cliente in nesso causale con la

condotta del professionista, e, ove si tratti di esperire una azione giudiziale, richiede la prova del probabile esito positivo della azione, ove diligentemente proposta e coltivata.

Quindi ha escluso sia che vi sia prova di un danno, in capo alla società, in difetto di una effettiva diminuzione patrimoniale, ritenendo che la semplice iscrizione del debito fiscale nella contabilità sociale non valga ad integrare un danno. Ha poi affermato che non vi è prova della responsabilità della professionista, perchè nel caso di specie i ricorsi alla Commissione Tributaria non avevano concreta probabilità di accoglimento, nel merito, e dunque manca il nesso causale tra il danno e la condotta del professionista.

Contro la sentenza ha proposto appello la che ha chiesto la riforma dei seguenti capi:

del primo capo in cui il giudice ha ritenuto mancante la prova del danno, in difetto di esborsi. L'appellante rileva, al contrario, che ha iscritto in bilancio il debito verso l'erario, e questo costituisce già di per sé una diminuzione dei valori patrimoniali, per la società, idonea ad integrare un danno risarcibile, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (vedi Trib.Bari 2749 del 17.6.2015, che ha ritenuto sussistente un danno risarcibile ogniqualvolta si determini un decremento patrimoniale, pur in difetto di spesa, in linea con la pronuncia di Cass.9740 del 2002); l'appellante in proposito rileva anche che la Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta di transazione fiscale, ed intrapreso l'esecuzione, presso terzi, ottenendo dall'Istituto di Credito terzo pignorato la somma di €.5.254,26, e dunque un esborso concreto.

del secondo capo, che esclude la fondatezza del ricorso alla Commissione Tributaria, sotto entrambi i profili: l'appellante:

- 1) rileva che la estensione della notifica a mezzo posta, a seguito della novella del 1998, non si applica agli atti "impoesattivi" e quindi agli avvisi di accertamento;
- 2) contesta la motivazione con cui il giudice ha ritenuto nel merito l'impossibilità di applicare l'IVA al 10 % in ragione della natura giuridica di , società Consortile, rilevando che l'art.127 della tabella A parte III allegata al Dpr 633 del 1972 prevede che la attività di costruzione di parcheggi sconti l'aliquota del 10 % a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che la esercita, e che la Agenzia delle Entrate aveva fondato gli accertamenti della maggior imposta dovuta non sulla natura giuridica della , ma piuttosto della attività esercitata dalla ritenendo che essa fosse una mandataria senza rappresentanza; contesta la prima decisione anche per il mancato esame, nel merito, della natura della attività esercitata dalla , ribadisce che non si tratta di mandato senza rappresentanza, bensì di appalto, come risulta: a) dalla specifiche pattuizioni della convenzione di project financing con il Comune di Riccione, che prevedevano l'esecuzione in forma unitaria delle opere da parte di ', ex art.96 DPR 554 del 1999, b) dal contenuto dei verbali del Comitato Tecnico di , che operava nella gestione diretta dei lavori, e c) dalle fatture relative al personale. distaccato dai soggetti consorziati in favore di
- 3) rileva che i motivi di ricorso alla Commissione Tributaria erano tre, perché era stata eccepita anche l'insufficenza di motivazione degli atti impositivi, in particolare per la incomprensibile motivazione in ordine alla quantificazione degli imponibili

del terzo capo, in cui respinge la domanda subordinata di risarcimento del danno da perdita di chances. In proposito l'appellante richiama la sentenza 15759 del 2001 della cassazione, che ricollega alla mancata possibilità di proseguire la lite un danno, da perdita di chances, certo nell'an seppure di problematica determinazione nel quantum, da liquidare in base ad un giudizio prognostico circa i risultati utili che il danneggiato poteva trarre dal giudizio, senza necessità di ulteriori elementi di prova.

Si sono costituiti, anche in grado di appello, la dottoressa e la l'Assicurazioni S.p.A.,

contestando analiticamente la fondatezza dei motivi di appello, e chiedendo il rigetto della impugnazione.

La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta, tuttavia, a seguito del tramutamento ad altro ufficio del giudice relatore, veniva rimessa ad altra udienza, per essere nuovamente trattenuta in decisione, in seguito alla assegnazione ad altro giudice relatore, senza concessione di ulteriori termini per le memorie conclusive, già depositate.

*

Per affermare la prospettata responsabilità risarcitoria della professionista convenuta e qui appellata, che si è costituita tardivamente nel giudizio instaurato nell'interesse della avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, è certamente necessaria, secondo i principi generali, in primo luogo la prova del danno patito dal cliente, in secondo luogo la prova del nesso causale con la condotta della dottoressa ; in particolare, trattandosi di una azione giudiziale, è necessario dimostrare che i ricorsi proposti, dichiarati inammissibili per la tardiva costituzione ascrivibile alla professionista, se fossero stati esaminati nel merito, avrebbero verosimilmente avuto esito positivo, comportando la esclusione o la riduzione del debito tributario.

Il giudice di primo grado ha escluso in primo luogo la esistenza e prova di un danno effettivo, rilevando che non vi era prova di un concreto esborso: il punto della decisione, così come motivato, non pare condivisibile in toto, per le ragioni esposte dall'appellante: in astratto, infatti, non può dirsi che non vi sia "danno" in difetto di un esborso, neppure nella forma del danno emergente, atteso che anche la diminuzione di valori patrimoniali costituisce in linea di principio un danno, come riconosciuto dalla giurisprudenza, e certamente per una società anche la iscrizione a bilancio di un rilevante debito per quanto consta è pregiudizievole, in linea di massima, perché riduce o azzera il valore del patrimonio netto, e di conseguenza riduce la possibilità di operare con i propri mezzi e anche di ottenere linee di credito, rappresentando avanti ai terzi una minore affidabilità e consistenza patrimoniale e solvibilità.

Vero è, tuttavia, che nel caso concreto non vi è prova di un danno, se non per il pignoramento di poco più di 5 mila euro: infatti non ha neppure prodotto il bilancio o altro documento nel quale venga riportato l'inserimento tra le passività della posta suddetta, limitandosi a produrre, solo in secondo grado, il provvedimento di rigetto della domanda di transazione fiscale, e il pignoramento presso terzi, che ha consentito la assegnazione di una somma di poco più di cinquemila euro: quindi per quanto consta, e in difetto di più articolate allegazioni, allo stato il danno effettivo subito dalla deve ritenersi provato nei limiti della perdita patrimoniale conseguente alla assegnazione alla Agenzia delle Entrate della somma pignorata presso la banca.

**

A prescindere da tale primo argomento, ritiene il Collegio che non sia provata la responsabilità della professionista, perchè nel caso di specie i ricorsi alla Commissione Tributaria non avevano concreta probabilità di accoglimento, nel merito, e dunque manca il nesso causale tra il danno e la condotta del professionista. Esaminando analiticamente i motivi dei ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale si osserva quanto segue.

Primo motivo di ricorso. Il primo motivo del ricorso (l'eccezione di nullità della notifica) è certamente infondato: la possibilità della notificazione a mezzo servizio postale è stata espressamente prevista anche per gli atti tributari dall'art. 14 della L. n. 890 del 20 novembre 1982 (sostitutiva del R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393), come modificato dall'art. 20, comma 1, della L. 8 maggio 1998, n. 146: gli uffici finanziari possono notificare direttamente a mezzo posta gli avvisi e gli atti da notificare al contribuente o, ove ciò risulti impossibile, possono valersi dell'ufficiale giudiziario, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, e non consta che vi siano eccezioni a

tale regola.

Secondo motivo di ricorso Quanto alla aliquota iva che doveva essere applicata, al momento del riaddebito dei costi operato dalla società consortile, oggetto del secondo motivo, il ricorso è pure infondato.

La costituzione di società consortile prevista dall'art.96 DPR 554/1999 cui affidare il compito di dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto nei confronti del committente, non comporta infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il subentro di tale soggetto nel contratto, bensì solo nei compiti esecutivi ed attuativi delle obbligazioni assunte da parte dell'associazione temporanea di imprese, obbligazioni che restano nella sua esclusiva titolarità, come si ricava dal fatto che secondo il disposto della norma, tale 'subentro' non assume il valore di subappalto né di cessione del contratto, avviene senza necessità di autorizzazione o di approvazione da parte del committente e non determina il venir meno delle responsabilità assunte con il contratto, che permangono direttamente in capo alle singole imprese facenti parte dell'associazione temporanea di imprese. (Cass. 2011/21222, cass.16410 del 2008 Trib.Parma, sentenza 650 del 2016, in Giuraemilia.it)

Proprio occupandosi dei profili tributari Cass.16410 del 2008 afferma che la società consortile costituita nelle forme di società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 23 bis l. 8 agosto 1977, n. 584 e succ. mod. non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese, con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate. Ne deriva che per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi o riaddebito.

Viene confermato che si tratta di una mera delega di funzioni operative ad un soggetto cui sono demandati poteri esecutivi, gestionali e contrattuali, volti a dare attuazione alle prestazioni contrattualmente assunte dall'associazione temporanea di imprese nei confronti del committente, senza che ciò determini alcun fenomeno successorio nelle obbligazioni e nei diritti discendenti dal contratto, che rimane vincolante esclusivamente tra le parti che l'hanno concluso. La società consortile non diviene quindi "esecutrice" delle opere in proprio, sul piano delle obbligazioni contrattuali, e non assume alcun rischio di impresa.

Per lo svolgimento delle funzioni operative, si instaura tra società consortile e consorziata un rapporto che si inquadra nel mandato, e paiono condivisibili le considerazioni della agenzia delle entrate, che rileva, nel caso in esame, il mancato conferimento di potere rappresentativo, con la conseguenza che la consortile aveva agito in nome proprio, ma per conto dei suoi consorziati. Pertanto i terzi fornitori dovevano eseguire la fatturazione nei confronti del consorzio stesso, il quale avrebbe dovuto a sua volta ripartire pro quota tra i suoi consorziati gli oneri di spesa così sostenuti, emettendo le relative fatture e riaddebitando l'imposta pagata (l'Iva) nella medesima misura; cosa che invece come detto, non aveva fatto. Inoltre, al contrario di quanto ritenuto da parte appellante, avendo il consorzio agito senza rappresentanza delle imprese consorziate, è tenuto a ribaltare tutti i costi e gli utili sulle società consorziate con l'applicazione dell'aliquota Iva propria del bene che la società consortile si è obbligata a realizzare (risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 287/E dell'11/10/2007 e n. 380/E del 10/10/2008, nonché Risoluzione del Ministero delle Finanze del 21/02/1989 n. 550168).

E' pertanto erronea la scelta operata dalla consortile nell'effettuare tale ribaltamento di oneri e costi, applicando sulle fatture emesse nei confronti dei propri soci l'aliquota Iva nella misura del 10%, (che la consorziata avrebbe potuto applicare solo quale esecutrice dei lavori) anziché quella maggiore applicata di volta in volta nelle fatture emesse dai fornitori nei suoi confronti e che aveva portato in detrazione.

Terzo motivo di ricorso. Quanto, infine, alla contestazione relativa alla insufficiente motivazione degli

avvisi di accertamento, si osserva che negli avvisi (docc. 1 e 2 fasc. 1° gr.) risultano esposti in termini chiari e comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato l'adozione del provvedimento, consentendo pertanto ad essa di approntare la propria difesa, come difatti è stata in grado di fare. La motivazione degli avvisi è dunque conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 241/1990 ed all'insegnamento della Suprema Corte ("l'avviso di accertamento deve ritenersi correttamente motivato allorquando, in forma estremamente corretta e semplificata, contenga l'indicazione dei criteri in base ai quali l'accertamento è stato compiuto, gli elementi all'uopo utilizzati e quindi consenta al contribuente la possibilità di esercitare efficacemente il diritto di difesa", Cass. 1209/2000; Cass. 2780/2001).

Infine, a prescindere dalla fondatezza o meno nel merito dei ricorsi proposti, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia omesso di considerare la "perdita di chances", cagionata dalla inammissibilità del ricorso, dichiarata in limine litis. Cita una cassazione del 2001, e tuttavia ne travisa la portata, atteso che anche quella pronuncia richiede – per ritenere accertato tale danno- la prova della ragionevole probabilità che la situazione avrebbe avuto, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale, così allineandosi, alla giurisprudenza consolidata della cassazione per cui la perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile solo qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale; ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (vedi, tra le altre, Cass. 22226/2020, 11906/2017, S.U. 21678 del 2013, 2581/2009, 14820/2007).

Nella fattispecie la parte appellante non ha allegato elementi specifici idonei a rappresentare la possibilità di una evoluzione favorevole della sua situazione, correlata alla sola pendenza del giudizio tributario: non ha dedotto che avrebbe potuto beneficiare di un condono, o di altri eventi positivi, e quindi in effetti non ha proposto rituale domanda risarcitoria per perdita di chance.

Dunque, la domanda è inammissibile, e comunque infondata, mancando la allegazione e la prova di fatti da cui desumere con un grado di elevata probabilità la perdita di occasioni favorevoli per definire il debito tributario.

La impugnazione è quindi integralmente infondata, e va respinta; le spese seguono la soccombenza, e vanno poste integralmente a carico della appellante; ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.

P.Q.M.

Rigetta l'appello.

Condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano, a favore di ciascuno degli appellati, in €.12.000,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Dichiara che ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il

versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.

Bologna, 14 settembre 2021

Il Consigliere Relatore dott. Anna Maria Rossi

Il Presidente dott. Giampiero Fiore